

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

(Estratto)

Art. 61 - L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case nè di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino ad una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire centomila.

Art. 62 - I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. È rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è fornito della carta d'identità.

Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a un milione.

I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con l'ammenda da lire quattrocentomila a un milione duecentomila.

Art. 133 - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono, anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse (1).

(1) Si veda anche l'art. 141, nonché, sulla disciplina del servizio delle guardie particolari giurate, il R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952.

Art. 134 - Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati (1).

Salvo il disposto dell'articolo 11, la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. La licenza non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

(1) Si vedano anche gli artt. 140 e 141, nonché sulla disciplina degli istituti di vigilanza privata, il R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144.

Art. 135 - (1) (2) I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal prefetto (2).

(1) Le violazioni previste da questo articolo, escluso il comma terzo, depenalizzate ai sensi dell'articolo 17 bis del T.U. di P.S., inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 (G.U. n. 181 del 4 agosto 1994), sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 2.000.000.

Le violazioni previste dal comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

Si vedano altresì gli articoli 17 ter - 17 sexies del T.U. di P.S.

Tali disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 480/1994.

(2) Si veda anche l'art. 140.

Art. 136 - (1) La licenza è ricusata a chi non dimostra di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.

Può altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti.

La revoca della licenza importa la immediata cessazione delle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.

L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

(1) Si veda anche l'art. 141.

Art. 137 - Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto.

La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e dell'osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.

Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.

Art. 138 - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

- 1) essere cittadino italiano;
 - 2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
 - 3) sapere leggere e scrivere;
 - 4) non avere riportato condanna per delitto;
 - 5) essere persona di ottima condotta politica e morale (1);
 - 6) essere munito della carta di identità;
 - 7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.
- La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 311 del 25 luglio 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo numero, nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le

guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta 'politica' dell'aspirante; b) richiede una condotta morale 'ottima' anziché 'buona'; c) consente di valutare la condotta 'morale' per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.

Art. 139 - Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Art. 140 - I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire quattocentomila a un milione duecentomila.

Art. 141 - I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.